



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1

DECISIONE N. 4 DEL 3 APRILE 1996

OGGETTO: Disegno di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996/1998" (atto 63/A)

RELATORE: Giuseppe DI DONNA



DISEGNO DI LEGGE "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996/1998"

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

in occasione dell'approvazione dell'esercizio provvisorio al 30 aprile 1996, l'assessore al Bilancio Fitto affermò che tale scelta era la diretta conseguenza dell'assenza di un quadro di riferimento nazionale che avrebbe modificato la struttura del bilancio regionale. Sostenne anche che il bilancio preventivo per il 1996 sarebbe stato presentato prima del 30 aprile 1996.

Tutto ciò si è puntualmente verificato con l'approvazione in Giunta del testo definitivo in data 13 febbraio 1996.

C'è da rilevare che, sotto l'aspetto formale, il documento in esame risulta essere più "leggibile" di quelli presentati negli esercizi precedenti.

Ciò ha indubbiamente determinato la possibilità di esaminarlo in modo particolareggiato e di esporre, quindi, considerazioni, valutazioni e critiche più pertinenti.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si afferma che:

- è quasi ultimato il lavoro dei residui, delle passività pregresse e dei debiti fuori bilancio, per cui il documento contabile dovrebbe essere sufficientemente attendibile:



- per quanto riguarda le passività pregresse che hanno determinato atti giudiziari da sistemarsi contabilmente, la quantificazione definitiva dell'intera partita rimane aperta;
- l'intesa con le banche per la ricontrattazione dei debiti relativi all'esposizione complessiva è stata ormai sottoscritta; ad eccezione di 100 mld per il settore edilizio, il cui debito è stato rinviato agli esercizi futuri.

La struttura del bilancio di previsione 1996, notevolmente condizionata dalla legge finanziaria 549/1995 che prevede e trasferisce alle Regioni una serie di funzioni, presenta una netta distinzione tra entrate autonome ed entrate con vincolo di destinazione.

Poichè sono proprio le risorse autonome che determinano la possibilità di attuare scelte politiche programmatiche, questa relazione non può che soffermarsi sull'analisi delle risorse libere e sul loro impiego.

A tal riguardo, si fa presente che la previsione per il 1996 è di 1665 mld, con un incremento di circa 410 mld rispetto al 1995.

Tale incremento riviene da maggiori entrate (irripetibili nel futuro) e da una maggiore disponibilità di circa 100 mld, riveniente dal rinvio del debito relativo al settore edilizio.

L'entrate più consistenti rivengono dalla tassa sulla benzina e dal relativo fondo perequativo, dalla tassa di circolazione e da quelle sul metano, rifiuti, concessioni e caccia. Si prevedono, infine, interessi attivi per 16 mld.

Di queste entrate circa un terzo sono state utilizzate per il pagamento dei mutui contratti con le banche e, quindi, per il pagamento dei debiti fuori bilancio, passività pregresse, residui perenti, fondi per l'attività legislativa etc..



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4

Le spese "obbligatorie" per il Consiglio, la Giunta, il personale, fitti passivi e spese patrimoniali ammontano a 340 mld.

Sono stati destinati, invece, ai vari settori di intervento circa 648 mld.

C'è da rilevare che il settore servizi sociali (come quello ecologico), penalizzato nei precedenti anni a causa delle note ristrettezze finanziarie, ha nel bilancio in esame stanziamenti più consistenti.

L'entrate vincolate (ammontanti a mld 7337 circa) sono state destinate ai vari settori di intervento, così come risulta dagli allegati al documento contabile.

In ordine al contenuto dello stesso una serie di osservazioni e considerazioni sono state formulate durante i lavori della Commissione.

E' emersa innanzi tutto in sede di audizioni, da parte dei sindacati e delle categorie sociali), la considerazione che l'ammontare complessivo delle risorse libere sia certo; in quanto in caso contrario si aggraverebbe l'esposizione complessiva regionale.

Durante la fase di dibattito generale , è stata avanzata dalle opposizioni la necessità che per quanto attiene all'intesa con le banche la Regione Puglia si tuteli con le stesse, nel caso in cui l'applicazione del trattato di MASTRICHT produca una diminuzione generalizzata delle "prime rate". Questa esigenza è stata recepita, con un emendamento presentato dal governo ed approvato all'unanimità dalla Commissione.

I rappresentanti dell'opposizione, inoltre, hanno avanzato una osservazione di fondo sul documento in esame: avrebbero dovute essere individuati pochi punti programmatici, sui quali fare confluire tutte le possibili risorse ed economie. I punti ai quali si è accennato riguardano lo stanziamento delle quote regionali per i POP e degli altri programmi



comunitari, la creazione di investimenti nei lavori socialmente utili, spese sociali, occupazione e completamento delle opere pubbliche già avviate.

In ragione di tanto si è invitato il Governo a rivedere la struttura del bilancio in relazione alle priorità già evidenziate, evitando interventi parcellizzati ed inproduttivi, ed a presentare un disegno di legge che prevedesse la risoluzione di alcuni nodi fondamentali quali la delegiferazione, la legge di riorganizzazione degli uffici, la riforma dello statuto, una concreta programmazione di tutte le risorse effettivamente disponibili; nonché il problema dei trasporti, (che quanto prima sarà oggetto di deleghe alla Regione) e la necessità di riordinare Centri di spesa rilevanti quali la Sanità la Formazione Professionale e l'Agricoltura.

Il governo, pur prendendo atto della legittimità delle osservazioni fatte, ha ribadito le proprie ragioni in ordine alla validità del bilancio di previsione.

Esaurita la fase di esame e di dibattito generale sul bilancio, la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge.

Nel corso dell'esame sono state sollevate una serie di eccezioni. Soprattutto, si è eccepito che:

- 1 - dall' "intesa" con le banche sono stati esclusi i debiti del settore edilizio maturati nel 1996 (circa 100 mld) rinviati al 1997/1998 e che ciò non può rappresentare una disponibilità finanziaria aggiuntiva in quanto rimane, comunque, la necessità di definire il predetto debito;
- 2 - l'iscrizione in bilancio di due distinti fondi globali (all.3) - uno di 22 mld circa per il finanziamento di leggi ritenute indispensabili dal governo e l'altro di 9 mld circa per provvedimenti legislativi da



addottare - determinerebbero un percorso obbligato per l'attività legislativa che è competenza propria del Consiglio regionale;

- 3 -l'ammontare delle carte contabili - scoperte in termini di cassa_ che si sono formate a seguito di procedure esecutive è valutabile intorno ai 300 mld. e che tale spesa non trova sufficiente copertura al bilancio in esame in quanto in esso è stato previsto un fondo di appena 21 mld.

Da queste osservazioni sono emerse, in fase dibattimentale, profonde divergenze di valutazione fra gruppo di opposizione e il governo regionale.

Divergenze che si riflettono sulla struttura stessa del bilancio in esame.

Sono stati, comunque, esaminati alcuni emendamenti al testo legislativo: art.10 - 15-17-18 e art. 20. Alcuni di questi emendamenti sono stati approvati ed altri respinti.

Sull'ultimo emendamento all'art. 20, presentato dall'assessore alla Sanità, è stato rilevato dall'opposizione che esso non avrebbe potuto essere accolto in quanto a fronte dei costi di gestione sostenuti dalle AA.SS.LL. e dalle strutture private, si prevedevano erogazioni, in assenza di approvazione in Consiglio regionale del piano di riaparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 1995.

Tutto questo potrebbe determinare una inesatta valutazione delle spese di gestione ed un ulteriore possibile "splafonamento" nel settore Sanitario.

Ne é scaturito una lunga discussione che ha indotto il Governo e la maggioranza a ritirare tutti gli emendamenti presentati per poterli meglio valutare nel merito ed eventualmente ridurli ed esaminarli nel Consiglio regionale.



Anche la minoranza, eccependo che non aveva senso esprimersi a questo punto sui propri emendamenti, dichiarato di ritirare essa pure gli emendamenti stessi ed abbandonato i lavori.

La Commissione ha proseguito i propri lavori esaminando il disegno di legge al bilancio di previsione annuale e pluriennale, approvando i singoli articoli che lo compongono, con le modifiche apportate dagli emendamenti approvati ed il provvedimento nel suo complesso.

Tutto ciò premesso avendo la Commissione espresso parere favorevole all'unanimità dei Consiglieri presenti al momento del voto, si propone il provvedimento alla discussione ed alla approvazione da parte di questa Assemblea regionale.

avv. Giuseppe DIDONNA



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

8

Bari, 11/3/96

Prot.n. 210/

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
11 MAR 1996		
Ord.	Classe	Nasc.
Prot. N.	<i>17/15</i>	

Al Presidente della
Prima Commissione
S E D E

La Seconda Commissione, nella seduta del primo marzo 1996, ha preso in esame il Bilancio 1996, relativamente ai capitoli di spesa afferenti le materie di competenza ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

In particolare, la Commissione propone, all'unanimità, le seguenti variazioni:

1- Si azzerà il Cap. 1110060 "Fondo speciale utilizzazione proventi da alienazione di beni immobili. Art.30 L.R.27/95" di lire 3 miliardi, lasciandolo per memoria.

2- Il Cap. 0131055 "Interventi previsti dall'art.15 lettera H L.R.54/81. Oneri pregressi derivanti dalla gestione diretta degli impianti irrigui collettivi" va in diminuzione da 10 miliardi a 9 miliardi e mezzo.

3- Si dota il Cap. 0131073 "Trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione di impianti irrigui regionali L.R. 18/4/94 n.15" di lire 3 miliardi e mezzo.

4- Sul Cap. 0131072 "Trasferimento di fondi ai Consorzi di Bonifica per la gestione di impianti irrigui regionali - L.R.15/94" di lire 3 miliardi e 534 milioni, va aggiunto 1 miliardo prelevato dal Cap. 0131050 "Attuazione degli interventi previsti dall'art.15, lettera H, L.R. n.54/81 nel settore dell'irrigazione. Spese per la gestione degli impianti irrigui collettivi".

Inoltre, la Seconda Commissione, all'unanimità, incarica la Prima Commissione di approfondire le ragioni della destinazione di lire 500 milioni stanziati sul Cap. 1010040 "Trasferimenti in c/capitale al Comune di Sannicandro Garganico per la realizzazione di infrastrutture primarie nelle nuove aree acquisite al territorio comunale - L.R.27/87".

Distinti saluti.

30

1ª Commissione Consiliare Permanente	
Prot. n°	<u>063</u>
del	<u>11/3/96</u>

IL PRESIDENTE
(Mattia MINCUZZI)



DECISIONE 09 DEL 13.03.96

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 13.03.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n. 1168/75 del 16.02.96: D.D.L. "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1996 e Bilancio pluriennale 1996-1998" - (A/C 63/A).
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sugli atti di cui al punto 1., nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione con relativi emendamenti.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Palese, Tundo, Uzzi, Errico (sostituisce Tarquinio),
Ferri, Caroppo e Sardelli.

CONTRARI : Colasanto, Godelli, Pellegrino e Ursi

ASSENTI : (al momento della votazione) Strazzeri.

IL PRESIDENTE
(Dott. Rocco Palese)



10

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

D.D.L. "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1996 e Bilancio Pluriennale 1996-1998"

Emendamento sostitutivo dell'art.36 -

ART. 36

(II.PP.A.B.)

1. Lo stanziamento di cui al cap. 0784018 e' riservato, in via prioritaria, alla concessione di contributi a favore delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza per:
 - a- l'adeguamento dei servizi agli standards assistenziali e di sicurezza in ottemperanza alle vigenti disposizioni;
 - b- sostenere iniziative di fusione che tendano a valorizzare il patrimonio degli enti per attivare o potenziare le strutture pubbliche assistenziali.
2. Per l'ammissione ai contributi di cui alla lett. b si prescinde dalla condizione prevista dal punto 2 dell'art. 10 della l.r. 28 novembre 1983, n. 20.
3. Per il 1996 il termine di cui all'art.11 - I comma - della l.r. 28 novembre 1983, n. 20 e' differito al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
4. La Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva il riparto dello stanziamento entro il 30 novembre.
5. I contributi, di cui all'art. 9 della l.r. 28 novembre 1983 n. 20, concessi negli esercizi precedenti alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, non utilizzati o utilizzati difformemente dalle finalita' per cui erano stati assegnati, restano attribuiti agli enti a condizione che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli stessi provvedano a trasmettere la documentazione attestante l'utilizzazione delle somme per il raggiungimento dei fini istituzionali.



11

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

**Emendamenti al tabulato
Bilancio di previsione 1996**

Servizi Sociali

1) Emendamento alla denominazione del Cap. 0781035 :

"Spese funzionamento case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito del Normanni, Comunità educativa ex ENAOLI di Castellaneta e Centro Educativo ex G.I. di Gallipoli. Spese dirette e/o trasferimento ai Comuni (L.641/78, L.764/75, L.R. 37/94)".

.....

2) Emendamento alla denominazione del Cap. 0784016 :

"Fondo speciale permanente per i finanziamenti di interventi e progetti sperimentali nel settore assistenza anziani (art.23 L.R. 49/81)".

.....

3) Emendamento alla denominazione del Cap. 0784018 :

"Trasferimento alle II.PP.A.B. per potenziamento servizi socio-assistenziali (L.R. n.20 del 28.11.83)".



Consiglio Regionale della Puglia

4^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Sviluppo Economico)

12

IV^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
decisione n.24 del 29.2.1996

1. La IV^a Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 29.2.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 15.2.96 d.d.l. "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996/1998" (a.c.63/a)

2. Dopo ampia discussione, la IV^a Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione con n.1 emendamento allegato.

3. La IV^a Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:=====

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI:

SALAMINO, LOSPINUSO, CAROPPO, RINALDI, CARUSO, ADDUCI (sost. MINCUZZI)

CONTRARI:=====

DI ASTENSIONE:=====

ASSENTI AL MOMENTO DEL
VOTO: MORRA, COLANGELO, SGOBIO, MACRI' (sost. FRISULLO)

5. La IV^a Commissione ha designato quale relatore il Commissario:=====

IL PRESIDENTE
(Angelo Salamingo)



**EMENDAMENTI DELLA IV COMMISSIONE AL DISEGNO DI LEGGE:
"BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE
1996/1998"**

**Variazione in termini di Competenza e Cassa da apportare al Settore 01 Agri-
cultura**

Cap.0113060 da f 380.000.000	a f 250.000.000	-f 130.000.000
Cap.0131072 da f3.534.000.000	a f 3.664.000.000	+f 130.000.000
Cap.0114060 prevedere lo stanziamento di		
f 500.000.000		+f 500.00.000

Motivazioni:

Cap.0113060 : la riduzione dello stanziamento si rende necessaria per ricondurre la somma entro il limite massimo autorizzato dalla legge regionale n. 30/82 (in materia di UNA), che all'articolo 4 prescrive un importo di lire 250.000.000;

Cap.0131072 : l'aumento concorre ad incrementare lo stanziamento per l'attività dei consorzi di Bonifica in attuazione della legge regionale n.15/94 (gestione impianti irrigui);

Cap.0114060 : si tratta di dotare il capitolo di una somma finalizzata ad anticipare agli operatori agricoli danneggiati dalla tromba d'aria del 25 gennaio 1996 la concessione di contributi "una tantum" di pronto intervento previsti dalla legge n.185/92 - articolo 3, comma 2, lettera 1).

Si propone di anticipare detti fondi prelevando la somma dalla dotazione del bilancio autonomo per la immediatezza della erogazione alle amministrazioni delegate e, quindi, agli operatori agricoli danneggiati. L'anticipazione sarà coperta da una quota di assegnazioni statali rivenienti dal riparto delle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale. Resta inteso che lo stanziamento dovrà essere attivato non prima dell'emanazione del decreto di declaratoria d'eccezionale avversità atmosferica da parte del Ministero delle Risorse Agricole, al quale è stata inviata la proposta regionale adottata dalla Giunta con delibera n.296 in data 26 febbraio 1996.



14

Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

PARERE N° 8

D.d.l. " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996/1998"

Seduta 1 marzo 1996

Presenti : Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Camilli, Errico, Lecce, Lospinuso, Macri, Mineo, Tundo, Valente;

p.la G.R.: Semeraro, Ass.re LL.PP.

Ing. Casatello, dott. Bavaro Settore trasporti - Ing. Sciannameo, Ufficio Tutela acque - dott. Miali, Ass.to Ambiente - ing. Parisi, Settore Urbanistica - Ing. Grisafi, Settore e.r.p.

Segr.Com.: Ing. Mona, Sig.ra Romanazzi

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. in epigrafe per esprimere, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento interno, il parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di propria competenza;
- ascoltati la relazione dell'Ass.re ai LL.PP. sui capitoli di spesa di sua competenza nonché i chiarimenti tecnici forniti dai funzionari riguardanti anch'essi i capitoli di spesa di rispettiva competenza;
- accolte, parzialmente, proposte di emendamenti e raccomandazioni;
- udite le dichiarazioni di voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

subordinatamente all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

1) Emendamento sostitutivo

All'art. 21, 4 comma (Norme urgenti nel settore dei trasporti) sostituire la cifra "380.000.000" con la cifra "450.000.000".

(Tale emendamento trae spunto dalla necessità di tenere conto della maggiore spesa derivante dall'incidenza per l'I.V.A.)

2) Emendamento sostitutivo

Nella tabella allegata al d.d.l. - Parte spesa apportare le seguenti variazioni:

IN AUMENTO

CAPITOLO n° 0553014 " Quota regionale cofinanziamento comunitario del progetto 'Corridoio Adriatico' "

Competenza	Cassa
da £. 380.000.000 a £. 470.000.000	da £. 380.000.000 a £. 470.000.000

IN DIMINUZIONE

CAPITOLO n° 0553022 "Spese per la gestione stralcio delle pendenze residue dopo la cessazione delle gestioni in affidamento precario regionale"

Competenza	Cassa
da £. 9.599.000.000	da £. 9.599.000.000
a £. 9.509.000.000	a £. 9.509.000.000

3) Emendamento sostitutivo

All'art. 21, 5 comma, sostituire le parole "ai prepensionamenti" con le parole "agli esodi".

(La proposta dell'emendamento trae spunto dalla necessità di ammettere al sostegno finanziario tutti gli oneri straordinari - e quindi aggiuntivi - a quelli connessi agli oneri per trattamenti di fine rapporti di lavoro - che gravano sulle aziende a seguito di forme di esoneri dal servizio diverse da quelle ordinarie - esodi volontari e/o prepensionamenti di unità lavorative in esubero - cui si accompagnano costi per incentivazioni e per coperture previdenziali).

4) Emendamento integrativo

Incrementare (in termine di competenza e di cassa) di £ 100.000.000 il capitolo 0572020 (Spese di anticipazione ai comuni per demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi ai sensi della legge 47 del 28 feb. 85 e legge regionale 40/86 art.4).

Diminuire (in termine di competenza e di cassa) di £ 100.000.000 il capitolo 0571015 (Spese per rilievi fotogrammetrici e cartografia tecnica).

5) Emendamento sostitutivo

Sostituire la declaratoria del c.n.l. 0571015 "Spese per rilievo aereo-fotogrammetrici e cartografia tecnica" con la seguente: "Istituzione del sistema informativo territoriale"

FA RACCOMANDAZIONE

-che "considerata l'importanza che riveste sul piano ambientale il cap. 0573010 (Tutela,conservazione e valorizzazione dei centri storici -l.r. n° 56/85), lo stesso sia variato in aumento"

-che il cap. 0572020 venga finanziato attesa l'importanza riferita alla tutela ambientale derivante dalla demolizione di opere abusive.

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Stefanetti, Marmo, Balducci, Fiorentino, Balducci, Camilli, Lospinuso, Tundo.

CONTRARIO : (nessuno)

ASTENUTO : (nessuno)

Assenti al voto: Tedesco, Leccese, Macri, Mineo, Valente.

In Congedo : Fusillo

Il resp. Segreteria Comm.ne

(dott.ing. Giovanni Mona)

Giovanni Mona

Il Presidente

(Prof. Armando L. Stefanetti)

Armando L. Stefanetti

[Handwritten mark]



PARERE VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.27 Reg. VI^a Commissione

Oggetto: "DDL n. 4/96 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e Bilancio pluriennale 1996/1998".

SEDUTA DELL' 11 MARZO 1996

VI Commissione

Presenti: Camilli, D'Erario, Cera, Carbonelli, Galasso,
Fiorentino, Caruso, Festinante.

Assenti: /////

Segreteria : Dott.sse Ponzio, Falco.

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- Preso in esame il DDL in oggetto indicato, ai sensi dell'art.21 del vigente Regolamento interno del Consiglio, per il parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di propria competenza;
- Ascoltata la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e F.P. sui capitoli di spesa di sua competenza, nonché i chiarimenti tecnici forniti dai funzionari riguardanti anch'essi i capitoli di spesa di rispettiva competenza;
- Accolte le proposte di emendamenti e raccomandazioni;
- Udite le dichiarazioni di voto

E S P R I M E

parere favorevole a maggioranza, subordinatamente agli emendamenti ed alle raccomandazioni:

1° Emendamento: Modifica della declaratoria del Cap. 0911010 da "Contributi ai Comuni per funzioni trasferite dallo Stato in materia di Diritto allo Studio L.R.42/80" a "Spese per l'attuazione del Diritto allo Studio L.R.42/80".

2° Emendamento: Soppressione del Capitolo 0813035 "Concorso nelle spese di funzionamento del Centro Artistico Musicale e/o Fondazione 'Paolo Grassi' di Martina Franca (L.R.28/90)", poichè viene trasformato in "Fondazione".



Consiglio Regionale della Puglia

6ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Politiche Comunitarie - Lavoro - Formazione Professionale)

19

- 2 -

R A C C O M A N D A

- di portare lo stanziamento del Capitolo 0004910 "Spese per il Diritto allo Studio Universitario" del Bilancio 1996 da lire 12.000.000.000- a lire 16.000.000.000-;
- di prevedere una ulteriore copertura finanziaria per far fronte alle spese per il personale in elenco di cui all'art.26 della Legge 54 per i mesi di Ottobre, Novembre e parte di Dicembre 1995 nella misura di lire 13.000.000.000-;
- di rimpinguare il Capitolo 0813012 "Programmazione e promozione delle attività culturali e di musica, teatro e cinema - L.R. 11/5/90 n.28";
- di aumentare il contributo per l' "istituzione del fondo regionale per spettacolo. Norme di prima accoglienza" di cui all'allegato 3 della legge;
- di tener presenti il capitolo 0951020 "Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo per la imprenditorialità giovanile e a sostegno dell'occupazione - L.R.9/85 e il Capitolo 0952015 "Trasferimenti in c/capitale per interventi rivolti alla promozione e sviluppo della cooperazione. Specificatamente nel settore occupazione giovanile (L.R. 23/1988)", risultanti privi di finanziamento per l'anno 1996.

FAVOREVOLE: Camilli, Festinante, Fiorentino, Carbonelli.

CONTRARIO: / / /

DI ASTENSIONE: Galasso.

Assenti al momento del voto i Consiglieri Caruso, Cera D'Erario.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa M. Ponzio

M. Ponzio

f.f.

IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Camilli

F. Camilli

[Signature]



I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DECISIONE N. 4 DEL 3 APRILE 1996

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 12 Commissari.

1. La I Commissione consiliare ha esaminato nella seduta del 4 aprile 1996 il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 16 febbraio 1996

Disegno di legge "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998"

2. La I Commissione ha espresso, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti al momento del voto, parere favorevole al testo così come emendato.
3. Sul provvedimento è stato espresso il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Di Donna, Basurto, Di Staso, Fiorentino (in sostituzione di Sardelli), Marmo, Palese, Tagliente

contrario: -----

di astensione: -----

4. La I Commissione ha designato relatore in Aula: DI DONNA

Il Dirigente responsabile
(Dott. Giuliano AQUARO)

Il Presidente
(avv. Giuseppe DI DONNA)



DISEGNO DI LEGGE "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996- 1998"

**TITOLO I
NORME DI BILANCIO**

Art.1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, è approvato in lire 38.406.641.100.407 in termini di competenza ed in lire 44.465.023.662.949 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1996.

Art.2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1996, annesso alla presente legge, è approvato in lire 38.406.641.100.407 in termini di competenza ed in lire 44.465.023.662.949 intertermini di cassa.

2. Il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957 - a seguito della contrazione del



mutuo di lire 800.000.000 attivato nel corso degli esercizi 1994 e 1995 per la prevista rispettiva quota di lire 400.000.000.000 e dell'avvenuto finanziamento della somma di lire 303.535.957 con le risorse autonome regionali dell'esercizio 1994 - è iscritto per la quota differenziale di lire 403.000.000.000 in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996.

3. Al finanziamento del residuo disavanzo di lire 403.000.000.000 di cui al precedente comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n.68 e secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art.14 della presente legge.

Art.3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1996, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1996 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 2.



Art.4
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, allegato n.1 alla presente legge.

Art.5
(Elenco spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n.2 alla presente legge.

Art.6
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1996 in lire 5.167.670.862, è iscritto al cap.1110010 ed è gestito a termini dell'art.36 della legge di contabilità regionale n.17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.7
(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1996 in lire 1.000.000.000, è iscritto al cap.1110030 ed è gestito a termini dell'art.37 della legge di contabilità regionale n.17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art.8

(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1996 in lire 395.945.649.031, è iscritto al cap.1110020 ed è gestito a termini dell'art.41 della legge di contabilità regionale n.17/1977.

Art.9

(Fondo di riserva di cassa. Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell'art.41 della l.r. n.17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.10

(Fondi globali per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione)

1. I fondi globali per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione, che si prevede di finanziare nell'anno 1996, sono iscritti ai capp.1110070 e 1110075 e sono gestiti a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale n.17/1977.

2. L'allegato n.3 della presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti l'importo a carico dei fondi di cui ai capp. 1110070 - 1110075 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la regione prevede di approvare nel corso dell'anno 1996.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

25

Art.11

(Fondo per residui passivi perenti)

1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1996 in lire 30.000.000.000, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della legge regionale di contabilità n.17/1977.

Art.12

(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1, dell'art.43 della l.r. 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1996.

Art.13

(Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'art.6 e seguenti della l.r. 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1996-1998 nel testo allegato alla presente legge.



TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Art. 14

(Mutuo per il disavanzo di amministrazione)

1. Per fare fronte alla quota residuale del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, è autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti il relativo mutuo della somma di lire 403 miliardi;
2. Il mutuo sarà stipulato ad un tasso effettivo massimo annuo pari a quello di riferimento praticato dalla Cassa DD.PP. e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.
3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997-1998 al capitolo 1122020 la spesa annua di lire 44.150.000.000 per il servizio di ammortamento.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al precedente comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui al comma 12 all'art. 3 della legge 28.12.1995, n. 549 da attivare per



mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione.

7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma del comma 3 dell'art.36 della legge di contabilità regionale n.17/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

(Procedure concordate con il Governo centrale per il risanamento della Regione Puglia. Mutuo per il consolidamento dei debiti verso le banche)

1. A seguito della definizione - in attuazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 della l.r. 21/94, e secondo le articolazioni, le modalità, le condizioni ed i termini contenuti nell'apposita intesa convenzionale - delle operazioni di ricontrattazioni e consolidamento della complessiva esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti ed indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali al 31 dicembre 1995 per la parte non coperta dalle opportunità finanziarie previste dallo D.L. 27 ottobre 1995, n. 445 così come reiterato dal D.L. 23 dicembre 95 n. 546, viene iscritta al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, quale seconda annualità di ammortamento, la somma di lire 206.000.000.000.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 e per quelle connesse allo previsto consolidamento, da definire secondo le intese sottoscritte attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei crediti nel settore edilizio in maturazione negli anni 1996 e 1997, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento la somma di lire 222.180.000.000 per l'anno 1997 e di lire 239.145.000.000 per l'anno 1998.

3. Le definitive risultanze delle previste operazioni di riscontro documentale delle singole partite debitorie in contraddittorio tra



Regione ed Organismi creditizi, saranno definite entro il 30 giugno 1996.

4. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.

5. Gli oneri di cui al precedente comma troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale e di cui al comma 12, dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n.549 da attivare per mezzo di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del Tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui al comma 6, art. 3 della medesima legge 549/95.

6. Il protocollo aggiuntivo, previsto dall'intesa convenzionale di cui ai precedenti commi per la definizione della debitoria dell'arretrato dei contributi per i finanziamenti di edilizia agevolata a valere su leggi statali, comprenderà anche il residuo debito per il secondo semestre 1990 ammontante a lire 4.933.461.377 e per il secondo semestre 1991 ammontante a lire 1.991.147.194.

Art. 15/bis

(Ricontrattazione tassi di interesse)

1. La Giunta regionale è delegata a definire strumenti tecnici di salvaguardia che consentano di pervenire alla revisione dei tassi di interesse così come concordati nell'intesa convenzionale di ricontrattazione e consolidamento dell'esposizione debitoria verso le Banche a seguito della convergenza dell'Italia ai parametri europei in materia finanziaria e monetaria.



Art.16

(Articoli 3 e 4 l.r. 23 gennaio 1991, n.1. Obbligazioni prive di copertura finanziaria)

1. Le obbligazioni prive di copertura finanziaria, rilevate a termini degli articoli 3 e 4 della l.r. 23 gennaio 1991, n.1, così come riaccertate in lire 78.112.676.347 ai sensi dell'art 15 della legge regionale 27 febbraio 1995, n.7, sono rideterminate in lire 23.222.877.760, a seguito dei pagamenti intervenuti nel corso dell'esercizio 1995 e delle ulteriori insussistenze ad oggi accertate.

2. Al finanziamento delle residue spese derivanti delle obbligazioni di cui al precedente comma 1, nella articolazione di cui all'allegato n.4 della presente legge si provvede mediante la iscrizione al cap. 1110095 della parte II - spesa del bilancio 1996 dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, di lire 23.222.877.760.

3. Le economie finanziarie derivanti dalla eventuale riconosciuta insussistenza di obbligazioni di cui al comma 2, nonché dalla estinzione a termini della vigente normativa di cui al Libro IV del Codice Civile, sono assegnate al fondo per residui passivi perenti dell'esercizio finanziario dell'anno 1996.

4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le assegnazioni di cui al precedente comma.



Art. 17

(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)

1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 i seguenti capitoli:

- cap. 0001315 "finanziamenti oneri per ritardati pagamenti - quota interessi", dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
- cap. 0001316 "finanziamento oneri per ritardati pagamenti - quota rivalutazione", dotato dello stanziamento di lire 10.000.000.000;
- cap. 0001317 "finanziamento oneri per ritardati pagamenti - spese procedurali e legali", dotato dello stanziamento di lire 1.000.000.000

2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.

TITOLO III

NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO

Art. 18

(Servizi a domanda individuale)

1. La Regione può richiedere agli utenti la contribuzione per i servizi pubblici e le attività a domanda.

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuerà i servizi e le attività soggetti alla disposizione di cui al precedente



comma 1, stabilendo le modalità di applicazione delle contribuzioni e l'entità delle tariffe.

3. La Giunta Regionale invia, per conoscenza, copia della deliberazione alle competenti Commissioni consiliari.

4. Le somme versate dagli utenti sono introitate sui corrispondenti capitoli della parte I - entrate del bilancio regionale

Art. 19

(Disposizioni urgenti per le attività di formazione professionale)

1. La Regione predispone il piano di formazione 1996-1997 sulla base di un progetto di riforma delle attività formative ed individua procedure di programmazione per il periodico recepimento di previsioni ed analisi delle innovazioni del tessuto produttivo emergenti dall'intero sistema regionale.

2. Per le spese delle attività formative dell'anno 1995 non finanziate dalla Unione Europea e dallo Stato, ivi incluse quelle destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, portatori di handicap, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, minori ad alto rischio), è iscritta al capitolo 0961022 dell'esercizio finanziario 1996 la somma di lire 3.801.835.000.

3. Le disposizioni di cui all'art. 5 della l.r. 11 gennaio 1994, n. 1, già novellate per tutto l'anno 1995 dall'art. 4, comma 3 della l.r. 5 settembre 1994, n. 32, sono prorogate per l'anno 1996.



Art.20

(Disposizioni in materia sanitaria - Ripiano debiti UU.SS.LL.)

1. La Regione attiva le procedure previste dalla disposizione normativa di cui all'art.2 del D.L. 509/1995 convertito con la legge 34/1996 per i ripiani della maggiore spesa sanitaria al 31 dicembre 94 al cui accertamento si provvede nei termini e nei modi di cui al comma 14, art. 2 della legge 549/1995.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la competenza relativa all'erogazione dei contributi alle Associazioni dei donatori volontari di sangue e/o loro Federazioni, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 18 dicembre 1991, n. 14, nonché al pagamento dei compensi di lavorazione per la produzione di plasmaderivati è trasferita alle Aziende UU.SS.LL. e agli altri enti sanitari interessati, che vi provvedono secondo modalità e direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. L'organizzazione e la gestione dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 7 giugno 1975, n.49 è svolta dalle Aziende - UU.SS.LL., che possono provvedervi anche in forme collaborative con i Comuni interessati, secondo modalità e direttive emanate dalla Giunta regionale;

4. Alle occorrenze finanziarie derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 le Aziende - UU.SS.LL. provvedono con le quote indistinte del fondo sanitario loro assegnate.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art.4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dall'art.6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.724, in ordine al sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni erogate, per il triennio 1995/1997 al termine del quale si perverrà esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione così come previsto dal comma 7/ter del predetto articolo, al finanziamento dei costi di gestione necessari per l'attività di assistenza sanitaria delle Aziende ospedaliere e degli II.R.C.C.S. pubblici, non coperti dagli introiti



rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza ed ambulatoriali nonché da entrate proprie, si provvede mediante gli accantonamenti delle quote del Fondo sanitario previsti dall'art.10, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38.

6. Le quote di finanziamento di cui al precedente comma 5 sono erogate dalla Giunta regionale mensilmente in acconto sulla base dell'80% dei costi previsti; ai conguagli in positivo o in negativo si provvede nell'anno successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo debitamente approvato, con un programma di progressiva riduzione di tutti i costi.

Art. 21

(Norme urgenti nel settore dei trasporti)

1. Agli Enti locali che, al fine di ripianare i disavanzi di esercizio delle Aziende municipalizzate di trasporto relativi al settennio dal 1987 al 1993, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contrarranno mutui decennali ai sensi dell'art. 2 del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e della successiva normativa integrativa, la Giunta regionale eroga nell'esercizio 1996 contributi in misura non superiore al 40% della annualità di ammortamento e comunque nei limiti di spesa complessiva di lire 10.000.000.000 gravanti sul capitolo 0592023.

2. Nelle more dell'assunzione del mutuo e per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 1 della l.r. 31 ottobre 1995, n. 37, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti sulla base dei disavanzi certificati e riconosciuti ammissibili, utilizzando la somma stanziata sul capitolo di spesa 0552025.

3. Agli oneri connessi alla gestione stralcio da istituire ai sensi e per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 31 ottobre 1995, n.37, le commissioni provvedono con la somma stanziata sul capitolo



di spesa 0553022, nonché con i rimborsi che saranno disposti dall'INPS per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991.

4. La Regione Puglia partecipa al cofinanziamento comunitario del progetto denominato "Corridoio Adriatico". Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 380.000.000 iscritta nel capitolo 0553014.

5. La Regione Puglia può intervenire finanziariamente in favore delle Aziende di trasporto pubblico locale mediante contributi straordinari a sostegno dei maggiori oneri connessi ai prepensionamenti del personale in esubero attuati a decorrere dal 1° gennaio 1996. Per detta finalità è autorizzata per il corrente esercizio la spesa di lire 2.000.000.000 con onere a carico del capitolo 0552017, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 22

(Enti fieristici regionali. Ripianamento passività pregresse)

1. Gli Enti fieristici a carattere regionale - art. 39 l.r. 22 giugno 1994, n. 22 - di Francavilla Fontana e di Foggia sono ammessi ad usufruire una tantum di contributi straordinari della Regione finalizzati al ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 entro i limiti massimi della articolazione di seguito riportata:

- Ente Fiera di Francavilla Fontana lire 500.000.000 esercizio finanziario 1996;
- Ente Fiera di Foggia lire 7.000.000.000 complessivi esercizi finanziari 1996 e 1997.

2. Gli Enti fieristici di cui al precedente comma 1 devono presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di apposito programma di risanamento e del conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario, formalmente approvato dal Consiglio Generale e/o dal



Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti. L'erogazione dei contributi è subordinata all'approvazione del programma di risanamento da parte della Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 è iscritta nel capitolo 0352025 la somma di lire 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1996 e di lire 3.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 23

(Rideterminazione del finanziamento finalizzato al pagamento del concorso negli interessi sui mutui contratti da Enti, Cooperative agricole e loro consorzi ai sensi della l.r. 12 aprile 1979, n. 20.)

1. La regione garantisce il regolare pagamento agli Istituti di credito per concorso sugli interessi relativi ai mutui già contratti da Enti, Cooperative agricole e loro Consorzi per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. 12 aprile 1979, n. 20 attraverso uno specifico piano di ammortamento dei mutui perfezionati, a partire dall'anno 1996 e fino all'anno 2008.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è istituito nello stato di previsione delle spese del corrente esercizio il capitolo 0196030.

Art. 24

(Legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 - manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione - Modifiche ed integrazioni)

1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 24 maggio 1985, n. 42.

2. Al fine di garantire il regolare pagamento delle rate annuali dei mutui già contratti dai Consorzi di bonifica per la manutenzione



delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, autorizzati ai sensi dell'art. 2 comma 1 della l.r. 24 maggio 1985, n. 42, nel bilancio regionale per gli esercizi dal 1996 al 2006 è istituito il seguente capitolo di spesa: "Spese per il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica, per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ai sensi della l.r. n. 42/1985, con uno stanziamento annuale di lire 4.900.000.000.

Art. 25

(Legge regionale 4 maggio 1979, n.28 - Casa di riposo per profughi di Bari. Ripianamento passività pregresse)

1. La Regione provvede al ripianamento delle passività pregresse per le spese di gestione della casa di riposo per profughi di Bari attraverso il piano finanziario sessennale con decorrenza dall'esercizio finanziario 1996.

2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede mediante la iscrizione in bilancio, per tutta la durata del piano finanziario, delle somme occorrenti per il ripianamento.

Art. 26

(Interventi in favore degli emigrati. Sanatoria contributi al 31 dicembre 1994)

1. Lo stanziamento del capitolo 0941012 del corrente esercizio finanziario è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle istanze pervenute alla Regione al 31 dicembre 1994 ai sensi e per gli effetti della l.r. 23 ottobre 1979, n.65.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO
DELLA REGIONE

Art.27

(Realizzazione della sede della Regione Puglia nella città di Bari)

1. La Regione realizza le sede degli organi istituzionali e degli uffici nella città capoluogo mediante procedimenti di evidenza pubblica con confronto concorsuale che osservi i principi in materia della normativa statale e comunitaria.

2. Per la copertura finanziaria della spesa occorrente alla realizzazione della sede, la Regione utilizza, a decorrere dal momento della effettiva fruibilità dell'opera, gli stanziamenti iscritti in bilancio in misura pari a quella necessaria per il pagamento dei canoni di locazione previsti per gli uffici locati nella città di Bari.

3. Per le spese relative all'attivazione delle procedure concorsuali è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Art. 28

(Fondo rotativo per la progettualità. Partecipazione della Regione)

1. Al fine di consentire alla Regione al fondo rotativo per la progettualità, istituito ai sensi del comma 54, art.1, della legge 28 dicembre 1995, n.549, è stanziata la somma di lire 1.000.000.000 al capitolo 0512040 del corrente esercizio finanziario.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati dalla Giunta regionale con provvedimento che, unitamente al programma di opere pubbliche da definire a termine del comma 56, art. 1, della legge 549/1995, acquisisce il parere preventivo della competente Commissione Consiliare.

Art. 29

(Fondo per l'attivazione di interventi nel settore agricolo-forestale)

1. Il fondo per l'attivazione di interventi nel settore agricolo-forestale, iscritto al capitolo 1110080 del corrente esercizio finanziario, è attivato in esecuzione delle disposizioni normative di cui ai commi 8 e 9, art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 30

(Iniziative regionali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli)

1. Per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli, riconosciuto teatro di tradizioni ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, la Regione concede al Comune di Bari il finanziamento in conto capitale della somma di lire 10.000.000.000 che è stanziata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 al capitolo 0522100.

2. Il finanziamento di cui al precedente comma è concesso con vincolo di destinazione per l'acquisto dell'immobile a termini del comma 2, art. 19, della l.r. 16 maggio 1985, n. 27 ed è erogato a seguito della definizione formale del diritto di proprietà dell'Ente locale che consenta la disponibilità del bene in modo pieno ed esclusivo.



Consiglio Regionale della Puglia

1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanza e Programmazione)

Art. 31

(Semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea. Interventi straordinari ed urgenti)

1. In occasione del semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea le città di Muro Leccese e Otranto ospitano lo svolgimento del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura.

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia concede ai Comuni interessati contributi in conto capitale per interventi straordinari ed urgenti per le agibilità delle sedi delle riunioni del Consiglio dell'U.E..

3. Per i contributi concessi a termini della l.r. 20 giugno 1979, n.37 è stanziata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1996 la somma di lire 1.000.000.000 al cap.0821015.

Art.32

(Consiglio d'Europa. Svolgimento conferenza in Puglia)

1. Per lo svolgimento in Puglia delle sessioni della Conferenza promosse dal Consiglio d'Europa è istituito nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio apposito capitolo finanziato per lire 300.000.000.

Art.33

(Piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore. Attivazione dei finanziamenti)

1. La Regione attiva i finanziamenti finalizzati, ai sensi del comma 10, art.3, della legge 549/1995, al piano di sviluppo economico del bacino minerario di Roseto Valfortore a seguito della emanazione



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

40

del decreto del Ministero dell'industria in attuazione della disposizione di cui al comma 3, art.66, della legge 613/1967

Art.34

(Interventi per le nuove aree acquisite dal Comune di Sannicandro Garganico)

1. La Regione trasferisce al Comune di Sannicandro Garganico, ai sensi della l.r. 16 maggio 1985, n.27, la somma di lire 500.000.000 in c/capitale per la realizzazione di urgenti infrastrutture primarie al servizio delle nuove aree acquisite al territorio comunale.

Art.35

(Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati)

1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all'art. 4 della l.r. 9 giugno 1987, n.16, è formulato sulla base di articolazione triennale.

2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle Aziende - UU.SS.LL. che attuano le convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, saranno confermati, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto.



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

41

Art. 36

(Legge regionale 28 novembre 1983, n. 20. Trasferimenti alle II.PP.A.B.)

1. Per la ristrutturazione ed adeguamento a norma degli immobili destinati alla finalità socio-assistenziale la Regione trasferisce alle II.PP.A.B. contributi in conto capitale nei limiti di spesa di cui al bilancio del corrente esercizio finanziario.

2. Le II.PP.A.B. presentano istanza pe l'immissione ai contributi di cui al comma 1 sulla base di apposito programma che individui:

- la situazione economica-finanziaria dell'Ente;
- lo stato di definizione della pianta organica, di cui all'art. 10 della l.r. n.20/1993, nonché quello della documentazione di cui all'art. 11 della medesima legge;
- la qualificazione della attività socio-assistenziale prescelta in diretta correlazione con le finalità statutarie;
- l'articolazione degli interventi da realizzare e la quantificazione dei relativi costi.

3. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

(Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Termine presentazione istanze)

1. Le domande di accesso a tutti i contributi regionali di cui alla l.r. 12 agosto 1988, n.23, a far data dal corrente esercizio finanziario, devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.



Art.38

(Monitoraggio dei rischi di dispersione di fibre di amianto)

1. La Regione assegna alle Aziende sanitarie locali risorse finanziarie per l'acquisizione della strumentazione necessaria all'attività di controllo di cui alla legge 27 marzo 1992, n.297, per la tutela sanitaria e ambientale dei rischi connessi all'uso dell'amianto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritto nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio il capitolo 0721019 dotato dello stanziamento di lire 2.000.000.000.

TITOLO V
CONTABILITA' REGIONALE E MODIFICAZIONI
NORMATIVA

Art.39

(Modificazioni ed integrazioni alla l.r.di contabilità)

1. La l.r. 30 maggio 1977, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni è modificata ed integrata delle seguenti disposizioni:

- a) il 4° comma dell'art.70 è abrogato;
- b) al 1° comma dell'art.93 la parola "trimestre" è sostituita dalla parola "semestre";
- c) dal 5° comma dell'art.95 la cifra "50.000" è sostituita dalla cifra "500.000"
- d) al 1° comma dell'art.96 la parola "trimestralmente" è sostituita dalla parola "semestralmente"
- e) al 2° comma dell'art.96 la parola "trimestre" è sostituita dalla parola "semestre";



- f) al 3° comma dell'art.96 le parole "nell'ultimo trimestre solare" sono sostituite dalle parole "nel secondo semestre";
- g) al 2° comma dell'art.97 la parola "trimestrali" è sostituita dalla parola "semestrali"
- h) l'art.39 della l.r. 17 giugno 1994, n.21 integrativo della legge di contabilità è sostituito dal seguente testo:
"La perenzione amministrativa di cui ai commi 3 e 4 dell'art.71 della l.r. 30 maggio 1977, n.17 di contabilità regionale non si applica alle spese relative ai fondi statali o della CEE con vincolo di destinazione, nonché a quelle del bilancio autonomo dirette a cofinanziare progetti comunitari o statali ed a spese in c/capitale o di investimento ed in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il vincolo di destinazione."

Art. 40

(Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1977, n.2)

1. La l.r. 25 gennaio 1977, n.2 è integrata dalla seguente disposizione:

Art.2 dopo la lettera t) aggiungere il seguente periodo:

"u) al pagamento delle spese di giudizio nonché di quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente liquidate dalla Autorità giudiziaria".

Art. 41

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1.L'importo della tassa per il diritto allo studio di cui al comma 21 dell'art.3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, per l'anno accademico 1996/1997, è fissata nella misura di lire 150.000.